

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	112	del Reg.	OGGETTO:	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2010/2012 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2010.
Data 23/07/2010				

L'anno **duemiladieci** il giorno **Ventitre** del mese di **Luglio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale f.f. Dr.ssa Escana Anna Rita**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ALEDDA MATTEO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO		X
- SCHIRRU VALTER		X	- MURGIA JOSTO	X	
- FALQUI GIOVANNI	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Il Responsabile del Settore Politiche del Personale

RICHIAMATI:

- l'art. 91 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 secondo cui "*gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*".
- l'art. 39 della Legge n° 449/1997 ai sensi del quale "*le Amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze*";
- l'art. 20 della legge 488 del 23.12.1999 che ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;
- gli artt. 1 e 57 del D.Lgs 30.06.2001 n. 165;

EVIDENZIATO quindi che prima di procedere ad assunzioni, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad approvare un programma del fabbisogno del personale su base triennale, in conformità all'art. 39 della Legge n. 449/1997 sopra richiamata, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

RICHIAMATA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede:

- l'assicurazione da parte degli Enti Locali della riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative (comma 557);
- la disapplicazione del Dpcm del 15 febbraio 2006, dettando una disciplina completamente diversa in tema di limiti alle assunzioni;

TENUTO CONTO CHE la recentissima manovra correttiva recante, tra l'altro, misure urgenti in materia di stabilizzazione dei conti pubblici approvata con **decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010** in fase di conversione in legge – ai fini del conseguimento dell'obiettivo del rispetto del patto europeo di stabilità e crescita, ha introdotto, con riferimento agli enti sottoposti al patto di stabilità interno, misure più restrittive alla vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale, riscrivendo, all'**art. 14, commi 7 e segg.**, le norme di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e s.m.i. e modificando quelle dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008;

Viste le nuove disposizioni che così dispongono:

• **Art. 14, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78:**

“L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, **al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali**, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale **con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:**

- a) **riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;**
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, **anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;**
- c) **contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.**

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese per il personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'Ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

• **Art. 14, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78:**

I commi 1, 2 e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

• **_ Art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78:**

Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”.

La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

RILEVATO CHE rispetto al testo previgente si osservano le seguenti innovazioni:

- a. abrogazione della possibilità di deroga alla spesa del personale recata dal comma 120 dell'art. 3 della finanziaria 2008 (L. 244/2007) che, integrando il previgente comma 557 dell'art. 1 L. 296/2006 dettava, con effetto dal 1°1.2008, le condizioni (fermo restando il rispetto del patto di stabilità) per l'esercizio della deroga consistenti in:
 - rispetto del patto di stabilità per ciascuno degli anni dell'ultimo triennio;
 - non superamento, quale volume complessivo della spesa di personale, del parametro obiettivo valido per gli enti strutturalmente deficitari;
 - non superamento, quale rapporto medio dipendenti/popolazione, del parametro determinato per gli enti in condizioni di dissesto;
- b. introduzione di un ulteriore divieto di assunzione in caso di mancato rispetto della normativa sulla riduzione della spesa di personale, oltre quello già previsto dall'attuale testo, non modificato, dell'art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008 per gli enti inadempienti al patto di stabilità;
- c. individuazione delle leve per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa, la cui entità è lasciata per il momento all'autonomia degli enti: in primo luogo viene individuata la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso una parziale reintegrazione dei cessati (in ogni caso

non oltre il 20%) e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile; in secondo luogo, la razionalizzazione, anche attraverso accorpamento, delle strutture burocratiche anche per conseguire la riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; la terza azione va rivolta al contenimento delle dinamiche di crescita per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento le corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali in tema di taglio alle risorse che finanziano la contrattazione decentrata;

- d. limitazione delle assunzioni entro il tetto di spesa del 20% di quella corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per i restanti enti (dovrebbe trattarsi di tutti quelli che non eccedono il parametro di spesa per il personale), a prescindere dai parametri di riduzione dinamica della spesa: l'applicazione del nuovo vincolo è fissata dal 1° gennaio 2011;
- e. diminuzione dal 50% al 40% della percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, oltre la quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ipotesi non più vincolata alla adozione del D.P.C.M. come nel previgente testo del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112, che tanta parte della dottrina e della giurisprudenza contabile ha diviso circa l'operatività o meno della norma in assenza del D.P.C.M., mai emanato;

Viene comunque mantenuta in vita la previsione della regolamentazione attraverso il DPCM di cui al comma 6 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 che dovrà definire parametri e criteri di virtuosità cui correlare differenziati obiettivi di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nell'ultimo quinquennio;

Viene precisato, ora a livello normativo (ma senza effetti atteso che è già prassi – *cfr.* circolare MinEconomia n. 9 del 17 febbraio 2006 e deliberazioni Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 9//2010/, n. 6/2009, n. 3/2008 (questionari bilancio), n. 12/2009, n. 9/2008 (questionari rendiconto) -che la riduzione delle spese per il personale include gli **oneri riflessi** e l'**IRAP** ed esclude gli **oneri relativi ai rinnovi contrattuali**, rinnovi – è il caso di sottolineare – che la stessa manovra blocca per il triennio 2010/2012 (*cfr.* art. 9, comma 17, del medesimo decreto);

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria del 27/06/2010 che specifica:

- che la spesa di personale prevista per l'anno 2010, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni....., è inferiore a quella sostenuta nel 2009;
- che l'incidenza della spesa di personale per l'anno 2010 è inferiore al 40% delle spese correnti, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 76, c. 7 del D.L. n. 112/2008 così come modificato dall'articolo 14 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n° 78;

VISTE le proprie deliberazioni

- n° 132 del 02.10.2009 relativa alla definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2009/2011;
- n° 182 del 28.12.2009 relativa alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente;

PRESO ATTO CHE in ordine alla presente deliberazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge n° 448/2001, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha accertato il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n° 449/97 modificato dall'articolo 14 del D.L. 78/2010;

DATO ATTO che il numero dei posti a tempo parziale previsti nel presente atto rispetta il limite del 25% previsto dall'art. 4 c.2 del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali successivo a quello del 01.04.1999;

DATO ATTO:

- che il Comune di Sinnai ha rispettato le disposizioni del patto di patto di stabilità interna per l'anno 2009;
- che l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CONSIDERATO CHE

- si può dar corso agli adempimenti per effettuare assunzioni con procedure concorsuali, già previste con la programmazione triennale del personale di cui alla delibera 132 del 02/10/2009 senza ulteriori vincoli se non quello derivante dalla necessaria copertura finanziaria;
- la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- la possibilità di trasformare i posti previsti a part time in posti a full time nel caso in cui ciò fosse possibile nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa nel tempo in vigore;

RITENUTO, per tutto quanto sin qui esposto, di poter procedere alla approvazione della programmazione triennale 2010/2012 e connesso piano annuale assunzioni anno 2010;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 19 e 20-bis;

VISTO l'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 6, 30, 34-bis, 35 e 36;
VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002);
VISTO il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010;
VISTO l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 ed ulteriormente modificato dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
VISTO l'art. 17 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
VISTO il CCNL del 11.04.2008 per il quadriennio normativo 2006/2009 nonchè il nuovo CCNL del 31.07.2009 per il biennio economico 2008/2009;
VISTI gli articoli 35 e 49 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO l'art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78;
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2010 di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 10/05/2010 di approvazione del P.E.G. 2010;
VISTO lo statuto comunale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere di urgenza, per poter avviare quanto prima le procedure nella stessa prevista e che, pertanto, la deliberazione stessa può essere dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs del 18/08/2000, n° 267;

PROPONE

1. di approvare il piano triennale delle assunzioni 2010/2012 del personale a tempo indeterminato e il piano annuale delle assunzioni anno 2010, nel seguente modo:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2010/2012

					Indirizzi modalità di accesso esterno	Indirizzi modalità di accesso interno
Cat. Giur.	Posto Vacante	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Concorso pubblico	Art. 11 della Legge 69/98
B1	Esecutore Amm.vo Part-time 50%	02/08/2010				1
C1	Istruttore Amm.vo	01/11/2010			1	

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2010 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

					Indirizzi modalità di accesso esterno	Indirizzi modalità di accesso interno
Cat. Giur.	Posto Vacante	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Concorso pubblico	Art. 11 della Legge 69/98
B1	Esecutore Amm.vo Part-time 50%	02/08/2010				1
C1	Istruttore Amm.vo	01/11/2010			1	

2. di dare atto che il presente programma del fabbisogno è adottato nel rispetto dell'art. 1 commi 557, 558 e 561 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e del D.L. 78/2010;
3. di dare atto altresì che gli stanziamenti di spesa trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Bilancio Pluriennale 2010-2012 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del del 29.04.2010 e che la spesa conseguente alle nuove assunzioni è contenuta nei limiti previsti dalla normativa finanziaria presente;

4. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
5. di riservarsi la possibilità di trasformare i posti previsti a part time in posti a full time nel caso in cui ciò fosse possibile nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa nel tempo in vigore;
6. di dare altresì atto che verrà data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Politiche del Personale in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

D E L I B E R A

– di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE f.f. F.to Dr.ssa ESCANA
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/08/2010 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. F.to Dr.ssa ESCANA	
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, li 03/08/2010	
Il Funzionario Incaricato Cardia	